

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 08732/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8732 del 2023, proposto da Associazione Sportiva Dilettantistica Puntoevirgola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Angelucci, Alessandro Sgrulletta, Emanuele Calcagno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Davide Angelucci in Roma, viale America n. 11;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pcm Divisione dello Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Asc - Attivita' Sportive Confederata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Matera, Alessandro Benincampi, Gian Paolo Guarnieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Canottieri Aniene, Associazione Sportiva Dilettantistica Giro Volley, Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Ladispoli, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento,***

*previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, prima fra tutte la sospensione dell'efficacia e/o il riesame e/o l'ingiunzione al pagamento*

- della nota prot. n. 4529 del 30 marzo 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmessa in pari data all'EPS A.S.C. (cfr. doc. n. 12) e da quest'ultima alla Puntovirgola in data 5 aprile 2023 (cfr. doc. n. 13), da cui risulta che la Puntovirgola è stata esclusa dall'ammissione al contributo;
- della p.e.c. dell'Ufficio Sport del 14 aprile 2023 (cfr. doc. n. 15), con la quale viene specificato ulteriormente il motivo di esclusione della ricorrente dall'ammissione al contributo;
- delle graduatorie tutte adottate dalla Presidenza del Consiglio (cfr. doc. n. 18, 19 e 20);
- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.

nonché per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la condanna dell'Amministrazione all'adozione del provvedimento richiesto relativamente alla corresponsione del contributo di cui al d.P.C.M. del 30 giugno 2022 a favore di Puntovirgola per complessivi € 25.000,00, per come accertato e verificato anche dall'EPS A.S.C. ai sensi del cit. d.P.C.M., potendo il Giudice pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, trattandosi di attività per cui non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non essendo necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Asc - Attivita' Sportive Confederate e di Pcm Divisione dello Sport;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di misure cautelari presentata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo;

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami presentata dalla parte ricorrente;

Vista la richiesta di passaggio in decisione versata in atti dalla parte resistente;

Vista la rinuncia della parte ricorrente all'istanza cautelare presentata con il ricorso introduttivo;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di autorizzare la notifica del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport come di seguito indicato;

All'uopo l'Associazione Sportiva ricorrente, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, e la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport dovrà provvedere alla pubblicazione di tali comunicazioni sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione;

ritenuto di dover fissare la trattazione di merito del ricorso all'udienza pubblica del 10 gennaio 2024;

ritenuto, infine, di poter compensare le spese della fase cautelare, valutate le circostanze del caso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) autorizza

la notifica del ricorso per pubblici proclami nelle modalità sopra indicate.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 10 gennaio 2024.

Spese compensate.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere

Marco Arcuri, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Marco Arcuri**

**IL PRESIDENTE**  
**Pierina Biancofiore**

**IL SEGRETARIO**